Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Mercoledì 12 ottobre — Numero 238

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 536 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);

Veduta la legge del 7 luglio 1901, n. 334, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna;

Veduto il Nostro decreto 13 febbraio 1902, n. 72, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

Vedute le proposte della Direzione generale del Banco di Napoli per introdurre alcune modificazioni nel citato regolamento, e lo schema di nuovo testo del regolamento medesimo;

Udita la Commissione consultiva per il credito agrario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334, composto di 41 (quarantuno) articoli, visto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato col Nostro decreto 13 febbraio 1902, n. 72, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

NUOVO REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 7 luglio 1901, n. 334, sui provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario.

Operazioni della Cassa di risparmio del Banco di Napoli. Istituti intermedî.

Art. 1.

Gli impieghi in operazioni di credito agrario, autorizzati per la Cassa di risparmio del Banco di Napoli dalla legge 7 luglio 1901, possono essere fatti nell'uno e nell'altro dei due modi seguenti:

a) accettazione allo sconto di cambiali emesse da agricoltori e cedute dagli Istituti specificati nell'art. 2;

b) accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente dagli Istituti, indicati alle lettere *a), b), c), d), e), f)* dell'art. 2, sia per procurarsi i mezzi di procedere ad acquisti, in base alle commissioni ricevute, di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni ai richiedenti in caso di vendite collettive dei loro prodotti agrari.

Art. 2.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli può fare tali impieghi a mezzo delle sue filiali di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari e Teramo, con gl'Istituti seguenti costituiti nella zona d'azione di una delle dette filiali:

a) Consorzi agrari legalmente costituiti;

b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di Consorzi;

c) Casse agrarie o rurali, sia istituite da enti morali, sia da Società di private persone, nella forma cooperativa a responsabilità illimitata;

d) Casse di prestanze agrarie;

e) Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute;

f) Monti di soccorso della Sardegna;

g) Banche popolari, Casse agrarie o rurali a responsabilità limitata, Società di credito agrario legalmente costituite e Casse di risparmio che facciano operazioni di credito agrario, a forma della legge 7 luglio 1901, n. 334, e del presente regolamento, in armonia colle disposizioni del titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 8166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Operazioni degli Istituti intermedî e norme relative.

Art. 3.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente, per ottenere il risconto del proprio portafoglio agricolo dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono concedere prestiti, sia in natura, sia in denaro, per uno o più dei seguenti scopi:

1° per le operazioni che godono del privilegio stabilito dagli articoli 1958, n. 5, e 1960 Codice civile, dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dall'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e cioè:

a) per la raccolta;

b) per la coltivazione;

c) per le sementi;

d) per i concimi;

e) per le materie anticrittogamiche;

2° per le operazioni che godono del privilegio a mente degli articoli 1 e 11 della citata legge 23 gennaio 1887, e cioè: per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi coi quali manipolare e conservare i prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura;

3° per le somministrazioni di vitto ai coloni in dipendenza del contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, e per la somministrazione in conto mercede del vitto nella stagione morta agli operai adibiti nei lavori di conduzione del fondo.

Gl'Istituti che effettuano prestiti in natura devono controllare la qualità dei generi somministrati per genuinità e per titolo.

Essi devono anche pubblicare a tergo delle situazioni mensili dei conti i prezzi di acquisto e quelli di vendita fatti durante l'esercizio contemplato dal rendiconto.

Art. 4.

Nella concessione dei fidi sarà data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano carattere e fini esclusivamente agrari: che facciano prevalentemente prestiti in natura, segnatamente per gli scopi di cui al n. 1 dell'articolo precedente, e in istrumenti utili alla coltura; che concedendo prestiti anche ai non soci, facciano partecipare anche questi ai benefizi dell'azienda, affinchè, con gli accreditamenti di tali benefizi, divengano in seguito di tempo soci effettivi essi pure; e che si propongano una o più delle seguenti altre operazioni:

a) acquistare per conto proprio o di terzi, per farne distribuzione ai soci ed agli agricoltori in genere, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

b) vendere per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori locali, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

c) fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

d) partecipare con altre Società, o con privati, al commercio per la vendita ed esportazione all'estero, dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona in cui si opera;

e) fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere l'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali d'agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti, ecc.

Art. 5.

I prestiti agrari che si fanno dalle istituzioni di cui all'articolo 2, per poter essere ceduti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono risultare concessi esclusivamente a favore delle seguenti persone:

1° proprietari di terreni coltivati che conducano direttamente i propri fondi;

2° enfiteuti;

3° mezzaiuoli o coloni parziari;

4° affittuari di fondi rustici, che non abbiano subaffittato.

I fondi, a vantaggio dei quali è chiesto il prestito, debbono esser posti nel perimetro della zona o del territorio in cui svolge la propria azione l'Istituto richiesto della sovvenzione.

Art. 6.

Per ottenere un prestito occorre farne espressa domanda, nella quale deve indicarsi:

il nome, cognome, paternità e domicilio eletto dal richiedente;

la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, mezzaiuolo o colono parziario, o affittuario;

la specie, la quantità e la qualità dei *generi*, o l'ammontare in contanti del prestito desiderato;

l'uso o destinazione del prestito;

il tempo della restituzione;

la descrizione sommaria dei fondi pei quali occorre il prestito, e che il richiedente ha in proprietà, in enfiteusi, in colonia od in affitto;

il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante, quando sia richiesto.

Art. 7.

Per i prestiti che, a norma dell'articolo 3, nn. 1 e 3, sono sorretti dal privilegio legale, non occorre atto costitutivo di privilegiò, nè iscrizione.

A guarentigia dei prestiti chiesti per uno degli scopi indicati nel n. 2 del predetto articolo 3, è in facoltà dell'Istituto sovventore di chiedere la costituzione in suo favore del privilegio speciale, creato dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

Quando per i prestiti, di cui al paragrafo precedente, si voglia costituire il privilegio speciale, nella domanda saranno specificatamente dichiarate: le cose su cui vuolsi costituire il privilegio, descrivendole, indicandone il valore venale e distinguendo la parte padronale dalla colonica; i fabbricati nei quali si trovano le cose su cui si offre il privilegio: il fondo da cui provengono, od a cui servono le cose stesse; se esse appartengono in tutto od in parte al richiedente; se esistono sopra di esse cessioni, pegni o sequestri.

Ove ne venga fatta richiesta dall'Istituto sovventore, alla domanda dovrà pure unirsi dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, attestante l'esistenza ed il valore venale dei frutti delle derrate, delle scorte vive e morte, o degli altri oggetti sui quali il privilegio dovrà costituirsi.

Il perito, nel caso sopra detto, dove pure certificare la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito vien domandato.

La qualità del perito regolarmente autorizzato e la di lui firma, devono essere certificate dal Sindaco del luogo mercè apposito *visto* sulla dichiarazione.

Dove non esiste un perito, si potrà ricorrere all'opera di periti di comuni limitrofi, o a dichiarazione scritta di persone meritevoli di fiducia, nominate dall'Istituto sovventore.

Art. 8.

Qualora a garanzia del prestito, di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, voglia costituirsi il privilegio speciale ed il prestito sia chiesto da un proprietario, questi, nell'avanzare la domanda, deve esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo, e quando la provenienza del fondo sia ereditaria, nel triennio dall'apertura della successione, la quietanza della tassa relativa.

Trattandosi di enfiteuta, egli, oltre a dare la dimostrazione di cui al capoverso precedente, deve giustificare di essere al corrente col pagamento del canone.

L'Istituto sovventore, quando ritenesse insufficienti le informazioni possedute, o quelle che potrà assumere, ha facoltà di esigere dal proprietario o dall'enfiteuta richiedente il prestito, una sommaria dimostrazione del dominio e possesso del fondo e la libertà ipotecaria del medesimo, ovvero l'adesione dei creditori iscritti anteriormente, con la rinuncia all'immobilizzazione dei frutti.

Se, finalmente, il prestito è chiesto da un mezzaiuolo, da un colono parziario, o da un affittuario, essi debbono dimostrare di essere coltivatori del fondo e di non avere pendenze verso il proprietario; altrimenti occorre l'intervento del proprietario che volontariamente ed espressamente cede a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto.

Il mezzaiuolo, il colono o l'affittuario, debbono inoltre dimostrare che il proprietario trovasi in corrente col pagamento delle imposte.

Art. 9.

Agli effetti del privilegio, di cui al predetto n. 2, dell'art 3, il mezzadro e il colono parziario debbono eziandio dichiarare se hanno fornito, e per quale valore, il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gl'istrumenti necessari alla coltivazione, a norma dell'art. 1655 del Codice civile, e se sono, oppur no, di loro proprietà.

Art. 10.

Gl'Istituti intermedî debbono inscrivere le domande di prestito in apposito registro, a misura che vengono presentate.

Le deliberazioni ch'essi prenderanno debbono essere motivate e trascritte in apposito libro di verbali, e la contabilità ed i registri ausiliari per tali operazioni dovranno essere tenuti a parte, in modo da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo.

Art. 11.

Fra le domande per prestiti in natura, a forma dell'articolo 4 saranno preferite quelle avanzate dai soci, o nelle quali questi siano proposti come garanti, ed in generale le domande per fidi minori e che offrano maggiori garanzie.

Art. 12.

È ammesso il crocesegno del debitore che dichiari non saper scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, per gli atti nei limiti e con le formalità prescritte dall'articolo 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), soltanto se trattisi della persona del mutuatario.

Il mutuante può esigere che la firma del debitore principale e quella dell'avallante, quando vi concorra, apposte alle cambiali, siano autenticate da pubblico notaio.

Art. 13.

Per le operazioni di cui al n. 2 dell'articolo 3, oltre ai documenti ed alle dimostrazioni indicate negli articoli precedenti, dovranno prodursi tutte quelle altre giustificazioni che l'Istituto sovventore potrà stimare necessarie.

L'Istituto sovventore potrà poi chiedere per tutte le operazioni che compie il parere dei titolari delle Cattedre ambulanti, dei direttori delle scuole pratiche o speciali di agricoltura, del Comizio agrario, o di altre istituzioni intese al miglioramento dell'agricoltura, sulla convenienza ed utilità del prestito e sulla misura di esso, sia che trattisi di prestito in natura, sia di presti in denaro.

Art. 14.

Deliberata l'ammissione del prestito, se la concessione di esso dà luogo a privilegio legale ai termini dell'articolo 3, nn. 1 e 3, o anche se trattasi di prestito di cui al n. 2 dell'articolo stesso, e per il quale non voglia pattuirsi il privilegio convenzionale l'agricoltore mutuatario rilascerà a favore dell'Istituto sovventore una o più cambiali in rispondenza delle somme e del prezzo delle materie e degli oggetti ricevuti in prestito.

Qualora la scadenza di queste cambiali non coincida con quella delle sovvenzioni è in facoltà dell'agricoltore mutuatario di rinnovarle, purchè in ogni caso non si ecceda il limite fissato per la durata del prestito.

Se invece a guarentigia del prestito rivolto ad uno o più degli scopi di cui al n. 2 dell'articolo 3 voglia costituirsi un diritto di prelazione, si addiverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo di privilegio ai sensi e nei modi e forme prescritti dal titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Art. 15.

Il detto atto deve inoltre contenere:

1° l'impegno d'applicare le materie, o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente per lo scopo agricolo indicato nella domanda;

2° l'esatta e chiara determinazione di tale scopo, con espressa facoltà al mutuante, ed ai terzi possessori, per girata delle cambiali emesse in corrispondenza del prestito, di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impiego assunto;

3° la cessione a favore dell'Istituto sovventore delle somme eventualmente dovute, in caso d'infortuni, dagli assicuratori delle cose costituite in privilegio;

4° gli obblighi del garante, avallante delle cambiali;

5° il divieto al mutuatario di raccogliere i frutti pendenti, senza darne preventivo avviso al mutuante, mercè lettera o cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, quando i detti frutti costituiti in privilegio venissero a maturità prima della scadenza del contratto;

6° il diritto nel mutuante di esigere, se non crede diversamente, che alla raccolta dei frutti, di cui al numero precedente, assista un proprio delegato, e che i frutti stessi vengano depositati in appositi magazzini, a rischio e pericolo del debitore, sino alla loro vendita, o sino al rimborso del credito, e di prendere tutti quei provvedimenti che valgano ad assicurarlo del mantenimento del privilegio o dell'immediato rimborso del credito;

7° l'obbligo di avvisare l'Istituto sovventore dell'eventuale surrogazione del bestiame acquistato con altro bestiame equivalente durante il periodo del prestito;

8° il patto della risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della somma presa in prestito:

a) qualora risultasse che alle somme mutuate o ad altre materie somministrate, non fu data la destinazione convenuta;

b) qualora il debitore non esibisse, a qualsiasi richiesta del mutuante o dei terzi possessori delle cambiali, le successive ricevute di imposte, canoni, censi, premi d'assicurazione od estagli pagati;

c) per qualsiasi altro caso d'inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 16.

Stipulato l'atto di cui all'articolo 14, si procederà alla sua registrazione ed all'immediata iscrizione del privilegio a forma dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Le note d'iscrizione ed i relativi certificati sono scritti su carta libera, ai termini dell'articolo 27, n. 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1887, n. 414.

In corrispondenza delle somme effettivamente anticipate, o del valore delle materie somministrate, saranno contemporaneamente emesse, a favore dell'Istituto sovventore, una o più cambiali, secondo il convenuto, accettate dal mutuatario e avallate, quando ne sia il caso, dal fideiussore prescelto.

Nella cambiale dovrà sempre farsi cenno del riferimento alla data certa dell'atto di costituzione del privilegio.

La scadenza primitiva delle cambiali o di quelle posteriori, in caso di rinnovazioni, non dovrà eccedere il limite fissato alla durata del contratto.

Art. 17.

Quando il prestito venga concesso ad un proprietario, o ad un enfiteuta coltivatore, essi, prima del ritiro delle somme ovvero delle cose ed oggetti prestati, debbono, se l'Istituto sovventore ne faccia richiesta, esibire i certificati negativi delle trascrizioni ipotecarie e delle iscrizioni agrarie, i quali devono giungere fino al giorno inclusivo della presa inscrizione del privilegio a favore dell'Istituto medesimo.

Art. 18.

I prestiti agrari, che sono autorizzati a fare gl'Istituti di cui all'articolo 2, per poter essere ceduti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono risultare concessi entro determinati limiti.

Per ciascun prestito e in relazione a ciascun fondo e a ciascuno degli scopi indicati all'articolo 3, nn. 1 a 3, il limite massimo della somma non potrà superare le L. 1000, e la durata non potrà essere maggiore di un anno.

È fatta eccezione per i prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso o di macchine, per i quali i detti limiti sono estesi: per i primi fino a L. 2000, e per i secondi fino a L. 3000, gli uni e gli altri per la durata di 3 anni.

Il direttore del Banco di Napoli ha facoltà di consentire che siano concessi prestiti per una somma superiore alle L. 1000 ma che non ecceda le L. 5000, sia a favore di determinate persone, sia per tutta una zona agraria nella quale abbia prevalenza la grande coltura.

Nei riguardi dei prestiti per acquisto di bestiame da lavoro, i bollettini di acquisto di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento per la repressione dell'abigeato in Sardegna (14 luglio 1898, n. 404), possono essere sottoposti a vincolo a favore dell'Istituto sovventore. Il vincolo sarà annotato dal segretario comunale su semplice richiesta dell'Istituto, anche nel bollettino madre, e deve rimanervi fino a quando l'Istituto non abbia dichiarata la totale estinzione del debito da parte del mutuatario.

Art. 19.

I prestiti debbono essere regolati in modo che le sovvenzioni fatte per una determinata coltura, siano restituibili all'epoca del relativo raccolto.

Gl'Istituti sovventori, a loro prudenza e secondo i casi possono contrattualmente stabilire un breve termine posteriore, allo scopo d'impedire che il prezzo di vendita del prodotto subisca rinvilio sul mercato.

Però l'intera durata del prestito non dovrà mai eccedere l'anno di tempo, di cui all'articolo precedente, salvo per le colture biennali per le quali potrà consentirsi la restituzione del prestito nell'anno in cui si verifica il raccolto. Al termine stabilito il prestito stesso dovrà essere interamente liquidato.

Art. 20.

La misura del prestito da assegnarsi a ciascun fondo per uno o più degli scopi indicati all'articolo 3, deve essere in ragione dell'effettivo fabbisogno, osservati i limiti di cui all'articolo 18.

Art. 21.

Al mutuatario deve essere lasciata la facoltà di ritirare le materie, o la somma corrispondente al prestito concessogli, tanto in una sola volta, quanto a varie riprese, secondo che il bisogno e la natura del prestito richiedono; ed ugualmente di versare in conto delle relative cambiali da scadere le somme che avesse disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

In tali casi deve essergli aperto dall'ente sovventore un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sara pari a quella fissata dall'ente medesimo pei prestiti agrari.

Ove però trattisi di prestito non sorretto da privilegio legale, ma a guarentigia del quale siasi chiesto dall'ente sovventore la costituzione del privilegio convenzionale, in tal caso l'apertura del conto corrente dovrà risultare dall'atto scritto di cui agli articoli 14 ultimo capoverso e 15.

Art. 22.

Sui prestiti agrari gl'Istituti preleveranno anticipatamente, per tutta la durata del prestito, un interesse in ragione d'anno, nella misura che sarà fissata dal direttore generale del Banco di Napoli, tenuto conto delle condizioni locali; ma in nessun caso l'onere complessivo potrà essere superiore al sei per cento.

Art. 23.

È vietato agl'Istituti, che esercitano il credito agrario, in conformità della legge e del presente regolamento, di fare operazioni di prestiti con membri della propria Amministrazione, o coi propri impiegati, e così pure di accettare l'avallo dei medesimi, o di persone che già abbiano un proprio mutuo in corso.

Il divieto non è esteso ai membri dei Consigli di amministrazione delle Associazioni a responsabilità illimitata, i quali possono contrarre prestiti ed obbligarsi anche verso l'Associazione cui appartengono, osservati i limiti di cui agli articoli 18 e 20.

Non possono essere concessi prestiti a chi si sia reso moroso nei pagamenti di mutui precedenti, o abbia avuto lite col mutuante per inadempienza dei patti contrattuali.

Svolgimento delle operazioni agrarie presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Art. 24.

Per essere ammessi al risconto presso la Cassa di risparmio del

Banco di Napoli, le istituzioni che esercitano il credito agrario debbono rivolgere apposita domanda di fido al rappresentante la filiale del Banco, nella cui circoscrizione provinciale esse operano.

Le domande debbono essere corredate di un esemplare dello statuto e del regolamento interno, e di un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'Istituto che fa la richiesta.

Esse debbono inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente regolamento e di comunicare tanto alla filiale del Banco di Napoli, quanto alla Direzione generale del Banco stesso, i prospetti mensili delle operazioni compiute, con le corrispondenti situazioni, nonchè i rendiconti annuali. Il Banco ha facoltà di esercitare, in qualsivoglia modo e tempo, il più esteso sindacato sulle operazioni agrarie del richiedente.

Art. 25.

Per la concessione del fido, le domande, insieme con i relativi documenti, debbono essere, dai direttori delle filiali del Banco, sottoposte all'esame delle locali Commissioni di sconto, alle quali essi debbono comunicare altresì tutte quelle informazioni che, nel modo più ampio e scrupoloso, avranno in precedenza assunto intorno all'Istituto richiedente.

Art. 26.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche di ciascun Istituto richiedente, da farsi di volta in volta, la Commissione di sconto formerà un castelletto dei fidi, rivedibile almeno una volta all'anno.

Trattandosi di associazioni di proprietari, a responsabilità illimitata, la Commissione di sconto, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun associato, determina il fido collettivo dell'associazione, portandolo non oltre la metà del totale risultante dall'addizione delle singole valutazioni.

Art. 27.

La Commissione, quando lo reputi opportuno, può chiedere che la concessione d'un fido sia subordinata ad una garanzia: o personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni dei consiglieri d'amministrazione dell' Istituto che ha presentato la domanda, od anche da una o più persone estranee all'Amministrazione; ovvero reale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall' Istituto che ha presentato la domanda.

Art. 28.

Le deliberazioni della Commissione di sconto saranno trascritte su apposito libro di verbali, separato e distinto da quelli in uso per le ordinarie operazioni di sconto del Banco di Napoli.

Art. 29.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie è necessario che le medesime siano accompagnate dalla domanda, dalla quale risulti la causale del prestito e l'impegno dell'applicazione agraria di esso, e dai documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda, atti a dimostrare la qualità e condizione dell'accettante stesso.

Quando il prestito risulti chiesto per uno degli scopi di cui al n. 2 dell'articolo 3, e sia stato pattuito privilegio convenzionale, alla domanda si uniscono: il contratto costitutivo di privilegio, i documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda stessa, ed il certificato del conservatore delle ipoteche attestante l'avvenuta iscrizione del privilegio.

Quando vi sia l'assicurazione delle cose date in privilegio, dovrà pure unirsi la notifica all'assicuratore della cessione fatta a favore del mutuante delle somme eventualmente dovute per danni da esso assicuratore.

I direttori delle filiali e le Commissioni di sconto potranno inoltre chiedere, prima dell'ammissione delle cambiali, qualsiasi altra notizia o documento attinente al prestito.

Art. 30.

Oltre al riscontro delle cambiali agrarie, girate da Istituti intermedi, la Cassa di risparmio del Banco può anche scontare cambiali emesse direttamnte da Consorzi agrari, o da Comizi funzionanti da Consorzi, da Casse agrarie e rurali, da Casse di prestanze agrarie, da Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute e da Monti di soccorso della Sardegna, quando tali cambiali siano emesse per procurarsi i mezzi di procedere agli acquisti di cose utili alla conduzione agraria commesse dagli agricoltori del luogo, o per fare anticipi ai medesimi pel servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari trasportati nei magazzini comuni.

Art. 31.

Per tali sconti deve essere accertato se l'atto costitutivo dello Istituto richiedente consente l'emissione di cambiali dirette, e, ove trattisi di Società a responsabilità limitata, se ed in quale misura gli associati possano obbligarsi o siano responsabili per le obbligazioni assunte dalla Società.

Però la Commissione di sconto per l'ammissione di cambiali dirette, aventi lo scopo indicato nell'articolo precedente, può sempre chiedere la garanzia supplementare, personale o reale, di cui è parola nell'articolo 27.

Art. 32.

Trattandosi di anticipazioni per acquisti, gli Istituti, di cui alla lettera *b*) dell' articolo 1, debbono promuovere in tempo utile le domande; raggrupparle e, sul prezzo di mercato delle sostanze e materie richieste, stabilire la somma da domandare in prestito alla Cassa di risparmio del Banco, alla quale trasmetteranno, con la cambiale, un elenco delle domande, con le rispettive quantità e prezzi unitari delle merci da acquistare.

Quando per circostanze eccezionali l'Istituto intermedio non possa dare l'elenco preventivo delle domande, esso può ottenere dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli lo sconto diretto di cambiali sull'esibizione dei contratti di acquisto o delle relative fatture.

L'Istituto intermediario deve, prima della scadenza delle cambiali, presentare alla Cassa di risparmio predetta il prospetto della vendita coll'indicazione dei prezzi e del nome degli acquirenti e con la dichiarazione che nessuno di essi ne faccia rivendita.

Art. 33.

I fidi che le Commissioni di sconto, sempre che sussistano le garanzie volute, possono concedere pel servizio degli acquisti collettivi, non debbono superare l'ammontare, a valore corrente, delle materie commissionate, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali, emesse in dipendenza di tali fidi, non possono avere una scadenza superiore a tre mesi e non sono rinnovabili.

Possono alla scadenza essere sostituite dalle cambiali che gli acquirenti avranno rilasciato agli enti sovventori.

Art. 34.

Pel servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli agricoltori, le anticipazioni, sotto forma cambiaria, che può fare la Cassa di risparmio del Banco agli Istituti indicati nell'articolo 30, non debbono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini degli Istituti stessi o nei magazzini generali.

A garanzia di questa operazione, la Cassa di risparmio del Banco può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il Consorzio o il Comizio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Art. 35.

Le cambiali scontate pel servizio delle vendite collettive, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi; possono in seguito decurtarsi, ma dovranno essere totalmente estinte, decorso un anno dalla data della prima concessione.

Art. 36.

Prima della scadenza delle cambiali, le filiali del Banco accetteranno versamenti in conto, purchè non inferiori al decimo della somma indicata dalle rispettive cambiali, fatti sia direttamente dagli accettanti, sia dagli Istituti cedenti per conto degli accet-

tanti, accreditandoli agl'Istituti stessi in speciali conti correnti fruttiferi d'interesse alla ragione stabilita per gli sconti agrari.

Art. 37.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, per lo svolgimento delle relative operazioni interne, per la responsabilità del personale chiamato ad adempierle, sono applicate le disposizioni stabilite, per le ordinarie operazioni di sconto del Banco, dal regolamento generale del Banco stesso, in quanto non siano contrarie al presente regolamento.

Modi e forme di vigilanza della Cassa di risparmio del Banco sugli Istituti intermedî.

Art. 38.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli esercita, per mezzo delle dipendenze del Banco stesso, la vigilanza sugli Istituti da essa sovvenuti, sia mediante esame degli statuti e regolamenti, sia mediante comunicazione da parte di essi dei prospetti mensili delle operazioni compiute, delle situazioni dei conti e dei rendiconti annuali, sia mediante ispezioni.

Essa ha facoltà:

di controllare l'azione economico-finanziaria e l'esatta applicazione delle leggi, degli statuti e dei regolamenti, anche per accertare se, nella pratica esplicazione dei loro ordinamenti, gli Istituti sovvenuti non si discostino dalle rispettive norme statutarie e regolamentari;

di verificare l'uso fatto del fondo eventualmente assegnato alle operazioni di credito agrario, con speciale riguardo alle anticipazioni dirette da essa concesse agli Istituti indicati nell'articolo 30, e la sua equa distribuzione, accertando se venne data la preferenza alle domande pei prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 3, a quelle in natura segnatamente in strumenti e materie utili alla coltura, e, in generale, alle domande per prestiti di minore importanza;

di verificare il conto dei profitti e delle perdite e la conseguente assegnazione alla riserva; la integrità e la consistenza dell'investimento della medesima; la giusta applicazione degli interessi; il prezzo di rivendita dei generi acquistati per conto dei committenti, ai termini dell'articolo 32, assicurandosi così che nell'elevatezza di esso non venga mascherata una più alta misura d'interesse.

Potrà anche direttamente accertarsi, o invigilare a che le sovvenzioni fatte dagl'Istituti intermedî, abbiano la destinazione agricola convenuta, avvalendosi all'uopo di suoi speciali delegati.

Art. 39.

I risultati delle ispezioni debbono comunicarsi all'Istituto ispezionato.

Riscontrandosi violazione di legge, di regolamenti o di statuti, la Direzione generale del Banco ne darà notizia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e al Ministero del Tesoro.

Obblighi e responsabilità degli Istituti intermedî.

Art. 40.

La cessione alla Cassa di risparmio del Banco delle cambiali agrarie, non esime gl'Istituti cedenti dall'obbligo di vegliare, durante il corso del prestito, a che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali; di chiedere allo stesso mutuatario l'esibizione delle successive ricevute di tasse, canoni, censi, premi di assicurazione ed estagli, e di comunicare alla dipendenza del Banco, con la quale sia stata fatta l'operazione, tutte le inadempienze che si possano verificare da parte del debitore, e tutti i fatti o le circostanze che possano modificare la integrità delle garanzie prestate.

Disposizioni temporanee.

Art. 41.

Ferma rimanendo la proporzione stabilita dall'art. 1 della legge, la somma che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli impiegherà gradatamente in operazioni di credito agrario, nel primo biennio di esercizio, non dovrà oltrepassare i 6 milioni.

Alla fine di ciascun anno, la Direzione generale del Banco di Napoli invierà al Ministero del Tesoro ed a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio una particolareggiata relazione sui risultati ottenuti e sulle eventuali modifiche da introdurre nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero 537 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 17 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, col quale sono istituiti, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'Interno, quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza;

Veduto l'articolo 19 della legge stessa, col quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla conseguente riforma dell'organico del personale del Ministero dell'Interno, e alla conseguente variazione del bilancio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Ministero dell'Interno, a decorrere dal primo ottobre 1904, i posti di ispettori generali della pubblica beneficenza indicati nell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per l'attuazione della modificazione organica disposta col precedente articolo, l'assegnazione del capitolo numero 1 dello stato di previsione della Spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1904-905 viene aumentato di L. 18,749.97.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLA dei posti aggiunti alla pianta organica del Ministero dell'Interno.

GRADO	Categoria	Classe	Numero di posti aggiunti	Stipendio assegnato a ciascun posto	Spesa complessiva
Ispettore Generale della pubblica beneficenza	1ª	1ª	1	7000	7000
Id. id. id.	1ª	2ª	3	6000	18000
					25000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
GIOLITTI.

Il Numero **CCCLXXVIII** (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 10 novembre 1897, n. CCCLIV, col quale fu approvato lo statuto organico della Fondazione istituita dal dott. Luigi Tortora;

Veduta la proposta fatta dal Pio Monte della Misericordia in Napoli, amministratore della Fondazione predetta, per modificare, in armonia con la volontà del fondatore, lo statuto medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto per la Fondazione Tortora approvato col decreto 10 novembre 1897, è sostituito quello annesso al presente decreto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

STATUTO della fondazione di studio « Tortora »

Art. 1.

Il legato fatto dal dottor Luigi Tortora, con testamento del 16 maggio 1744, richiamato alla vera e primitiva sua natura col R. decreto 9 dicembre 1865, è destinato ad inviare e mantenere per un biennio un giovane medico-chirurgo a Parigi, o in altra città d'Europa, sede di più celebrata Università, a perfezionarsi nella propria professione,

Art 2.

La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di concorso, da bandirsi ogni triennio, per avere così il modo di espletare il concorso nell'anno d'intervallo fra un biennio e l'altro di godimento della piazza e quello di accantonare le somme necessarie al pagamento degli assegni nelle proporzioni appresso indicate.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà comprovare:

a) di non aver meno di 21 anni di età e di non avere oltrepassato il 35° anno alla data dell'avviso che bandisce il concorso;

b) di essere nato nella città di Napoli o nelle provincie napoletane o siciliane;

c) di avere compiuti gli studi teorici e pratici e di essere laureato in medicina e chirurgia da non più di quattro anni, potendo concorrere entro il quinto anno solo gli assistenti delle cliniche quando si trovino nel limite dell'età surriferita.

Sono esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante dovrà indicare in qual ramo di chirurgia intende perfezionarsi e quale città d'Europa presceglie per i suoi studi, dichiarandone la ragione e dimostrando di conoscere a sufficienza la lingua che ivi si parla.

Art. 4.

Le iscrizioni al concorso si ricevono alla segreteria della R. Università di Napoli.

Art. 5.

Il concorso si farà nell'Università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel giornale ufficiale il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo.

Art. 6.

Saranno giudici del concorso cinque professori della Facoltà medico-chirurgica dell'Università di Napoli scelti dal rettore dell'Università stessa, udita la Facoltà.

Art. 7.

Il concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico, ed in un esame orale.

La dissertazione dovrà essere stampata e presentata alla segreteria della Università per essere distribuita agli esaminatori.

Art. 8.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza il nativo della città di Napoli e se la parità di voti si verificasse fra cittadini o fra nativi delle provincie napoletane o siciliane, la preferenza toccherà a colui, che per titoli di carriera o pubbliche zioni scientifiche, sarà dalla Commissione giudicato più meritevole di fare i suoi studi a Parigi, e a parità anche di quest'ultima condizione, a chi meglio sia al possesso della lingua francese.

Art 9

Spetta alla Commissione giudicatrice del concorso riconoscere l'opportunità di secondare il desiderio di ciascun concorrente di recarsi a fare i suoi studî in città diversa da Parigi.

Art. 10.

Il nome del vincitore del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso riceverà dal Monte della Misericordia di Napoli, amministratore del legato Tortora, la somma di lire quattrocentocinquanta che gli varrà pel viaggio e pel suo primo stabilimento all'estero. In seguito riceverà durante la permanenza all'estero lire duecentocinquanta al termine di ogni mese o al termine del biennio altre lire quattrocentocinquanta per le spese di ritorno.

Art. 11.

Il giovane chirurgo godente del legato Tortora, dovrà, durante la sua dimora all'estero, comprovare ogni trimestre con apposita attestazione da presentarsi al governo del Monte della Misericordia, gli studî a cui egli attende per perfezionarsi nella chirurgia. Mancando il giovane chirurgo a questa presentazione, e con-

stando che esso non attendo agli studî chirurgici, perderà il diritto alla continuazione del godimento della pensione mensuale ed alla percezione delle lire quattrocentocinquanta pel ritorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Numero CCCLXXIX (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 novembre 1876, numero MCCCCXV, serie 2ª (parte supplementare), col quale furono stabilite norme per la erogazione in sussidi o borse di studio, di una parte delle rendite della Fondazione Marinoni in Tirano, e per l'impiego fruttifero della rimanente parte di esse allo scopo di costituire un fondo bastevole alla istituzione di un Ginnasio nelle forme volute dalla legge in vigore;

Atteso che, in atto, benchè le rendite della Fondazione predetta sieno aumentate, non sono tuttavia tali da bastare alle esigenze di un ginnasio, quali sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

Considerato che nelle attuali condizioni di quella popolazione gli studi ginnasiali profittano a pochi agiati, mentre le classi meno abbienti sentono il bisogno di una istruzione con indirizzo pratico;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Tirano nella adunanza del 15 giugno 1902, con la quale si proponeva una modificazione del fine prefisso all'Ente predetto dal mentovato decreto in dipendenza dell'atto di fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV, è revocato.

Art. 2.

Le rendite della Fondazione Marinoni in Tirano saranno erogate, per una parte, nel mantenimento in Tirano di una Scuola complementare; per il rimanente, nella istituzione di sussidi scolastici per gli studi ginnasiali. Ciò, secondo l'annesso Statuto da Noi approvato, che sarà sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Scuola popolare di complemento « G. B. Marinoni » in Tirano

STATUTO

Art. 1.

Coi redditi del lascito Marinoni di cui alla donazione 10 marzo 1654 e testamento del 16 gennaio 1656, è istituita in Tirano una scuola popolare di complemento intitolata a « G. B. Marinoni », secondo le norme contenute nel presente statuto.

Art. 2.

Questa scuola impartirà, in almeno due anni di corso, i seguenti insegnamenti principali: lingua italiana, lingua tedesca, agraria, nozioni di scienze naturali e d'igiene, geografia e storia, diritti e doveri, disegno e calligrafia, geometria e contabilità.

Art. 3.

Al mantenimento della scuola, il comune provvede, tenendone amministrazione distinta:

a) coi redditi del legato Marinoni dedotta la somma di cui all'art. 6;

b) coi sussidi della provincia, dello Stato e di altri enti morali;

c) coi proventi eventuali di tasse scolastiche.

Art. 4.

L'organico del personale addetto alla scuola, la nomina degli insegnanti, i programmi d'insegnamento e gli orari, saranno deliberati dal Consiglio comunale, e dovranno avere l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, al quale saranno altresì sottoposti anno per anno i bilanci della scuola, e le deliberazioni relative ai sussidî di cui all'art. 6.

Art. 5.

Il comune di Tirano avrà facoltà d'introdurre sia nella durata del corso scolastico, sia nel numero e nell'estensione delle materie d'insegnamento, quelle modificazioni che l'esperienza fosse per dimostrare necessarie ed opportune, salva sempre l'approvazione delle superiori autorità.

Art. 6.

Dai redditi del legato Marinoni è prelevata annualmente la somma di L. 1000 (mille) da erogarsi in cinque sussidi da L. 200 (duecento) ciascuno a giovinetti del comune di Tirano che percorrano con profitto segnalato gli studi ginnasiali.

Un regolamento speciale determina le norme per il conferimento di questi sussidi.

Art. 7.

Il presente statuto entrerà in vigore nell'anno scolastico immediatamente successivo alla sua approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXXX (Dato a Racconigi, il 29 agosto 1904), col quale il legato dotalizio disposto dal fu Macchi Venanzio con testamento pubblico 28 gennaio 1872, è eretto in Ente morale e concentrato nella Congregazione di carità di Corteolona (Pavia).

N. CCCLXXXI (Dato a Racconigi, il 29 agosto 1904), col quale si trasforma il fine della Confraternita del SS. Sacramento e Gonfalone di Osimo (Ancona) mediante destinazione del patrimonio di essa a fa-

vore del locale Ospedale civile con obbligo a questo di corrispondere alla Confraternita annnue L. 900 per l'adempimento degli oneri di culto.

N. CCCLXXXII (Dato a Racconigi, il 29 agosto 1904), col quale il fine dei patrimoni delle due Confraternite del S. Corpo di Cristo e S. Rosario in Rocca d'Aspide è invertito in quello di sussidiare malati poveri a domicilio e col quale altresì detti patrimoni sono concentrati nella Congregazione di carità di Rocca d'Aspide.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con R. decreto del 19 settembre 1904, registrato alla Corte dei Conti il 28 stesso, la Società di Mutuo Soccorso « La Fratellanza » di Candia Lomellina, è stata autorizzata ad acquistare per L. 500, dal comune di Candia Lomellina, l'area in regione Borgoratto al n. di mappa 2175 parte e di edificarvi la casa sociale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Seconda proroga dell'accordo commerciale italo-brasiliano del 5 luglio 1900.

Con note scambiate a Petropolis addì 9 agosto 1904, fra il R. Ministro del Brasile ed il ministro brasiliano degli Affari Esteri, è stato convenuto di prorogare fino al 31 dicembre 1906, l'accordo commerciale stipulato fra l'Italia ed il Brasile il 5 luglio 1900.

In virtù di tale proroga, il caffè naturale brasiliano continuerà ad essere sottoposto, all'entrata nel Regno, al diritto di L. 130 al quintale, mentre i prodotti italiani continueranno a fruire della tariffa minima brasiliana, alla loro entrata nel Brasile.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

Mosconi cav. dott. Antonio, primo segretario di 1ª classe al Ministero, promosso capo sezione di 2ª.

Con decreto Ministeriale del 23 giugno 1904:

Grazzini cav. Filippo, in servizio al Ministero, ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso, per anzianità, alla 1ª.

Pittau cav. Ettore — Santi cav. Ciro, in servizio al Ministero, ragionieri di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª.

Imperato cav. prof. rag. Ciro, per anzianità — Ghirelli Luca, per merito — Agosti Angelo, per anzianità — Cinque rag. Giuseppe, per anzianità e merito — Brosca Innocenzo Antonio, id. id., ragionieri di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 3ª.

Fassi rag. Giuseppe, per anzianità e merito — Carreri rag. Nino, per merito — Gaspari rag. Carlo di Raffaele, per anzianità — Brughera rag. Cesare, per anzianità e merito — Robizzi rag. Omero, id. id. — Trotta rag. Clodoveo, per merito, ragionieri di 5ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 4ª.

Di Giorgi rag. Alfredo, per anzianità — Baccaglioni rag. Alfredo, per merito — Biscogli Edoardo, per anzianità — Califano rag. Enrico, id., vice ragionieri di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª.

Orsini Federici rag. Antonio, per anzianità — Sarao rag. Attilio, id. — Carlini rag. Cristoforo, id. — Calletti rag. Luigi, per merito, vice ragionieri di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe.

Con R decreto del 25 luglio 1904:

Bistolfi cav. Carlo, ragioniere di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio — Crespi rag. Pietro Giuseppe, id. di 3ª, id. id.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Colirenzi Domenico, vice ragioniere di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda per avanzata età ed anzianità di servizio col grado e titolo onorifici di ragioniere.

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

De Rose Francesco, delegato di 1ª classe, collocato a riposo per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 25 agosto 1904:

Bricola Augusto, delegato di 3ª classe, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio, perchè sottoposto a procedimento penale.

Con decreto Prefettizio del 1° settembre 1904:

Chirico Giosafatte, delegato di 1ª classe, censurato.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione metrica e del saggio.

Con R. decreto del 18 agosto p. p., l'allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, signor Sacconi Leonardo venne collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto stessa data vennero inoltre ordinate le seguenti promozioni:

Cavazzana Antonio, verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per merito alla 1ª classe.

Antoniazzi Angelo, verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 2ª classe.

De Sanctis Zeffirino, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 3ª classe.

Parma Cesare, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 3ª classe.

Spada Virginio, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 3ª classe.

Moneti Vittorio, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 4ª classe.

Sinatra Giuseppe, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 4ª classe.

Dartora Giovanni, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 4ª classe.

Galileo Enrico, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla 4ª classe.

Pagani Arturo, allievo verificatore nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità verificatore di 5ª classe.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 10 corrente in Gagliano di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 11 ottobre 1904.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1291253	Rosa Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Corneliano d'Alba (Cuneo). Con annotazione	*Lire*	50 —	Roma
»	913292	Repetto Rosa fu Antonio, nubile, domiciliata a Borzonasca (Genova). Senza vincoli	»	100 —	»
»	93476 / 276416 Solo certificato di nuda proprietà	Greco Giovanni fu Michele, domiciliato a Napoli. L'usufrutto di tale rendita spetta a Buonanno Salvatore di Antonio sua vita durante, domiciliato a Napoli. Con annotazione	»	215 —	Napoli
»	1201232	Giordano Luigi fu Raffaele, domiciliato a Benevento. Con annotazione	»	500 —	Roma
»	1276189	Ferraris Anna-Maria-Carolina di Giorgio, moglie di Gallizio Cesare-Pietro di Giovanni, domiciliata a Torino. Con vincolo dotale	»	100 —	»
Consolidato 5 % Rendita mista	3285	Salomone sacerdote Damiano Luigi fu Tommaso, domiciliato a Pietra Ligure (Genova)	»	1000 —	»
»	3329	Intestata come sopra	»	100 —	»
»	2681	Intestata come sopra	»	200 —	»
Consolidato 5 % Assegno provv.	10001 / 5342	Casa religiosa delle Maestre pie cosiddette Romane in Napoli, rappresentata dalla Superiora *pro-tempore*	»	1 25	Napoli
Consolidato 5 %	1043755	Luparello Matteo fu Filippo, domiciliato a Grotte (Girgenti). Con annotazione	»	10 —	Roma
»	774468	Comune di Anela (Sassari)	»	265 —	»
»	1040193	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Bruzolo (Torino). Con annotazione di provenienza	»	1240 —	»
»	1153269	Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Bruzolo (Torino). Senza vincolo	»	205 —	»
Consolidato 3 %	34601	Beneficio parrocchiale di Bruzolo (Torino). Senza vincolo	»	3 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	414103	Tomasini Pietro fu Giovanni, domiciliato in Cravegna (Novara)	Lire	20 —	Torino
»	430965	Intestata come sopra	»	50 —	»
»	430966	Intestata come sopra	»	50 —	»
»	430968	Intestata come sopra	»	25 —	»
»	466976	Intestata come sopra	»	15 —	»
»	1319955	Ferrini Giuseppe, Giuditta, Eugenia e Rosalia fu Antonio minori, sotto la patria potestà della madre Bertola Angela fu Agostino, vedova di Ferrini Antonio, domiciliati in Santino (Novara)	»	250 —	Roma
»	823350	Capitolo e canonici della Basilica di San Marco in Roma; con avvertenza di provenienza	»	35 —	»
»	799419 Solo certificato di nuda proprietà	Borri Alessandro di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dallo stesso Borri Giovanni Battista, domiciliato a Premosello (Novara). Con annotazione di vincolo d'usufrutto	»	30 —	»

Roma, 30 settembre 1904.

Per il Capo Sezione
SOMAZZI.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,172,908 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 180, al nome di Reinholdt Eugenio fu *Federico Carlo*, minore, sotto la tutela di Reinholdt Cesare, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Reinholdt Eugenio fu *Carlo Federico*, ecc. (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 settembre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

I signori Astarita Tommaso fu Gioacchino e Cacace Camillo fu Tito, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 524 ordinale, N. 6054 di protocollo e N. 13,506 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Napoli, in data 4 agosto 1902, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 85, Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1902.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Astarita e Cacace anzidetti i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 17 settembre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Paltrinieri Luigi fu Giacomo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 115 ordinale, n. 1029 di protocollo e n. 2593 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Firenze in data 28 luglio 1904, in seguito alla presentazione di una cedola della rendita complessiva di L. 250 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1904, n. 13,120.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Paltrinieri Luigi fu Giacomo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 17 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 12 ottobre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.99

e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 12, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

11 ottobre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,74 43	101,74 43	102 62 47
4 % *netto*	103,55 83	101 55 83	102,43 87
3 ½ % *netto*	101,67 39	99,92 39	100 69 43
3 % *lordo*	73,25	72,05	73,17 75

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO
INTERIM DELLE FINANZE

Visto il ruolo organico del personale delle Saline dello Stato, approvato colla legge 3 marzo 1904, n. 63;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, e modificato negli articoli 175, 203, 208, 209 col R. decreto 17 giugno 1900, n. 235;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso a due posti di volontario nel personale tecnico delle Saline dello Stato, a cui potranno aspirare coloro che abbiano conseguito il diploma di ingegnere industriale.

Art. 2.

Le domande dovranno essere presentate, non più tardi del 30 novembre 1904, al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle privative, stese su carta da bollo da lire una, e corredate coi documenti prescritti dagli articoli 9 e 205 del suddetto regolamento, rilasciati entro i due mesi anteriori alla data di ciascuna domanda.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo al Ministero delle Finanze nei giorni che saranno fissati con successive disposizioni.

Roma, 1° ottobre 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

R. Conservatorio di Sant'Anna
IN PISA

AVVISO DI CONCORSO.

Conforme gli articoli 41, 42 e 43 dello statuto organico approvato con R. decreto 2 settembre 1900, è aperto il concorso a due posti a mezza retta vacanti in questo R. Conservatorio.

A poter concorrere a detti posti si richiedono le condizioni seguenti:

a) appartenere a civile ed onorata famiglia che abbia prestato o presti servigi allo Stato, alla provincia o al comune e si trovi in condizioni economiche meritevoli di aiuto;

b) età non minore di sei anni nè maggiore di dodici;

c) sana costituzione fisica e vaccinazione subita con effetto.

Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante certificati da unirsi alla domanda.

Le domande ed i certificati dovranno essere scritti in carta bollata da L. 0,50 e consegnati a questo ufficio non più tardi del 31 ottobre p. v. a ore 14, da chi ha la patria potestà o la legittima rappresentanza delle aspiranti, con dichiarazione di sottostare a quanto prescrive il suddetto statuto organico.

Ogni domanda ricevuta dopo quel giorno si avrà come non avvenuta.

Pisa, 22 settembre 1904.

L'Operaio Presidente.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

In un collegio inglese, quello di Ternet, il candidato conservatore e protezionista, sig. Macks, è stato eletto con 4 mila voti contro il candidato liberale che ne ebbe soltanto 3666.

Questa elezione è vivamente commentata dalla stampa inglese ed è ritenuta come una vittoria di Chamberlain e del suo programma. I giornali non nascondono che il vero scopo di Chamberlain è quello di impadronirsi dell'organizzazione del partito conservatore, di cui i comitati dirigenti devono riunirsi in congresso a Suthampton verso la fine di questo mese. Se Chamberlain riesce nel suo disegno, ciò che è molto probabile, si staccherà definitivamente da Balfour e farà allora tutto il possibile per affrettare le elezioni generali.

Da altra parte si annunzia che il partito operaio inglese ha rivolto al partito operaio australiano un appello per ottenere il suo concorso ad impedire la reintroduzione del protezionismo in Inghilterra. I capi del partito operaio inglese dicono che le imposte alimentari che costituiscono la base del progetto Chamberlain cagionerebbero la miseria di un grande numero di operai in Inghilterra.

***

Telegrafano da Costantinopoli al *Piccolo*, di Trieste:

« In questi circoli ufficiali ha destato delle preoccupazioni il convegno che ebbe luogo a Vienna tra il principe Ferdinando di Bulgaria e l'Imperatore Francesco Giuseppe. Il riavvicinamento austro-bulgaro è un antico spauracchio per il Sultano; egli teme che si cerchi di soddisfare le aspirazioni bulgare a spese della Turchia, restringendo ulteriormente, di fatto se non di diritto, il predominio turco in Macedonia. Perciò il commissario imperiale a Sofia, Al Farukh bey, fu incaricato d'informarsi su ciò che possa esser stato combinato fra Principe e Imperatore e di far comprendere nello stesso tempo al principe Ferdinando che l'amicizia turco-bulgara sarebbe gravemente compromessa da un'eventuale alleanza della Bulgaria con l'Austria. In ogni caso, va perdendo sempre più terreno il piano di quegli statisti ottomani, e non sono forse i più malaccorti, i quali vagheggiavano una specie di triplice fra Turchia, Bulgaria e Serbia.

Anche nei rapporti turco-serbi è subentrato un raffreddamento. Il Sultano è indispettito; i buoni musulmani sono indignati; i circoli militari sono furibondi, perchè la nuova corona di Re Pietro I venne fusa con un pezzo di vecchio cannone preso ai turchi durante la guerra dell'Indipendenza; perchè il giorno dell'incoronazione si spararono colpi a salve coi cannoni lasciati dai turchi nel 1848 nella cittadella di Belgrado; infine perchè durante tutte le recenti manifestazioni popolari in onore a Re Pietro, si udirono grida ostili contro la Turchia e contro il Sultano!

Si afferma che la Porta protesterà presso il Governo serbo specialmente per le grida offensive lanciate proprio davanti a Fethy pascià, inviato straordinario del Sultano all'incoronazione. A peggiorare le relazioni tra i due paesi sono venuti i recenti discorsi di uomini di Stato serbi, che preconizzano l'affratellamento serbo-bulgaro contro i nemici della razza slava ».

***

I giornali spagnuoli continuano a commentare l'accordo franco-spagnuolo relativo al Marocco.

Il *Correo*, organo del partito liberale, dice che ha prodotto un'impressione favorevole in tutti i partiti quel poco che il Ministro Presidente, signor Maura, ha comunicato sul trattato.

Parlando del riconoscimento, da parte della Spagna, della preponderanza della Francia al Marocco, il signor Maura disse che l'adesione della Spagna all'accordo anglo-francese dell'8 aprile è stata ottenuta mediante compensi che tutelano i suoi diritti nella regione che maggiormente l'interessa. Questo accordo – conchiude il *Correo* – rende più intime le relazioni della Spagna colla Francia e l'Inghilterra, ciò che costituisce un punto capitale per lo svolgimento futuro degli avvenimenti.

L'*Herald* crede di sapere che il Governo spagnolo ha insistito perchè fosse portato a conoscenza dell'Inghilterra ogni fase dei negoziati che condussero alla conclusione del trattato, il quale contiene 18 articoli con carte ed un allegato, che probabilmente non saranno pubblicati che tra quindici anni, attesochè il trattato non ha bisogno della sanzione dei rispettivi Parlamenti.

La *Correspondencia* ritiene che la sfera d'influenza spagnola comprenderà Tetuan, ma non Tangeri, che rimarrà, come era, cosmopolita e residenza delle Legazioni estere. Secondo questo giornale, il corso degli avvenimenti al Marocco potrebbe affrettare la rivelazione delle clausole segrete del trattato.

***

Si telegrafa da Belgrado:

« Tutte le notizie secondo le quali si sarebbero già presi accordi per una visita di Re Pietro di Serbia al Principe Ferdinando di Bulgaria, sono premature. Solo tra qualche giorno, il console serbo a Sofia, ritornerà alla sua sede per stabilire il luogo, il giorno e tutti gli altri particolari del programma di viaggio. La visita è però già stabilita in massima ».

Il varo della " Vittorio Emanuele III „

S. M. il Re è giunto stamane, alle ore 7,55, a Napoli, accompagnato dalle sue Case civile e militare, ed è stato ossequiato alla stazione da S. E. il ministro Mirabello, dall'ammiraglio Gualterio, dal generale Valles, dal prefetto, dal sindaco colla Giunta, dai rappresentanti della magistratura e dalle altre autorità.

S. M. il Re, dopo essersi trattenuto pochi minuti nel salone reale della stazione, è salito in carrozza insieme al ministro Mirabello ed al generale Brusati. In altre vetture hanno preso posto gli altri personaggi.

La carrozza reale, scortata dai carabinieri a cavallo e seguita dalle altre vetture, si è diretta all'Arsenale, passando pel Corso Umberto, e vi è giunta alle ore 8,20.

Lungo il percorso, dalla stazione all'Arsenale, S. M. è stato entusiasticamente acclamato dalla popolazione.

S. M. il Re, disceso dalla carrozza, è salito subito sulla lancia reale con S. E. il ministro Mirabello, coi generali Ponzio-Vaglia, Brusati e Valles, col prefetto, col sindaco e cogli altri personaggi del suo seguito.

Nell'Arsenale una compagnia di mozzi specialisti rese gli onori a S. M. il Re.

La lancia reale si è diretta verso la R. nave *Sicilia*. Al passaggio di essa gli equipaggi delle navi ancorate nel porto militare facevano il saluto alla voce, e la *Sicilia*, all'avvicinarsi della lancia reale, fece le salve di 21 colpi.

S. M. il Re è stato ricevuto ai piedi del barcarizzo della *Sicilia* dall'ammiraglio Morin, ed al suo entrare nella nave, la musica ha suonato l'Inno Reale. Alle 8.45 la *Sicilia*, scortata dalle torpediniere *Espero*, *Nibbio*, *Condore*, *Aquila*, *Sparviero*, *Falco* e *Avvoltoio*, ha salpato per Castellammare di Stabia.

Le navi ancorate nel porto issarono il gran pavese.

Il tempo era coperto e pioveva ad intervalli.

***

L'aspetto delle vie di Castellammare è da stamane imponente.

Sventolano ovunque bandiere, si vedono affisse sui muri innumerevoli strisce multicolori con iscrizioni inneggianti a S. M. il Re, alla Dinastia Sabauda e alla R. Marina. Il sindaco ha fatto pure affiggere un manifesto in cui saluta il Re ed esprime la pubblica gioia per l'odierna festa.

L'animazione delle vie è indescrivibile, specialmente verso l'arsenale, ove, man mano che l'ora avanza, la folla si accalca sempre più fitta. La banda musicale cittadina percorre, suonando, le vie.

Le navi della squadra hanno alzato la gran gala di bandiere. Arrivano in porto continuamente piroscafi carichi di gitanti. Presso il cantiere sono distesi cordoni di truppe che regolano l'accesso degli invitati.

Poco dopo le ore 8, le tribune sono già gremite; si calcola che vi abbiano preso posto circa quindicimila persone.

Al lato destro della tribuna reale, eretta a sinistra della nave da vararsi, vi sono le tribune per il corpo diplomatico, per gli onorevoli senatori e deputati e per altri invitati; al lato sinistro sorgono le tribune per le

alte cariche dello Stato e per altri invitati. Altre tribune sono state erette dal lato opposto.

Tutte le tribune sono addobbate con stoffe bianche e *bleu* e con bandiere tricolori.

La tribuna reale è formata da un padiglione con quattro colonne angolari che portano in alto grandi orifiamme dai colori nazionali.

Il padiglione, che è sormontato dallo stendardo reale, è tappezzato internamente in seta bianca con portiere di stoffa bianca e oro vecchio. Esternamente il padiglione è addobbato con stoffa a striscie bianche e azzurre.

L'aspetto dell'Arsenale è veramente magnifico.

***

Salutato dalle salve delle navi ancorate nel porto e dagli *urrà* degli equipaggi, S. M. il Re è giunto a Castellammare alle 9,30 sulla R. nave *Sicilia*, scortata dalle contro-torpediniere.

S. M. è sbarcato alle 9,33 fra entusiastiche acclamazioni della folla, ossequiato da tutte le autorità civili e militari presenti nel cantiere.

Quando il Re, col Ministro della Marina, on. Mirabello, col Ministro della Real Casa, generale Ponzio-Vaglia, col primo Aiutante di campo generale Brusati, e con gli altri personaggi, prese posto nella tribuna Reale, cominciarono le operazioni del varo.

S. M. invitò a salire nella tribuna Reale il comandante Manuel Luevedes cogli ufficiali della nave spagnuola *Nautilus*, intrattenendosi affabilmente con essi; s'intrattenne pure col Sindaco Fusco, a cui strinse ripetutamente la mano domandandogli notizie di Castellammare, della sua villeggiatura e del suo commercio.

Nelle altre tribune si notavano gli on. deputati Placido, Fusco Ludovico, Montagna, Magliani, Rispoli, Beniamino Spirito e Giusso, il Console generale del Paraguay ed altre natabilità.

Le colline circostanti, gremite di enorme folla, formavano uno sfondo di incomparabile effetto a cui faceva riscontro il porto formicolante di navi e d'imbarcazioni d'ogni genere che portavano la gala di bandiere.

Il vescovo della diocesi, mons. De Jorio, assistito dal capitolo della cattedrale, fa il giro della nave, aspergendola d'acqua lustrale. Al passaggio del corteo religioso la folla si scopre, restando silenziosa ed attenta.

Appena il vescovo rientra nella cappella si procede al battesimo della nave. La signorina Rubina Calì, figlia del contrammiraglio Calì, direttore generale del dipartimento, al braccio del direttore delle costruzioni comm. Frigeri, ascende al palco e lancia la tradizionale bottiglia di vino spumante contro il fianco della nave. La bottiglia s'infrange, fra lunghi applausi. Il comm. Frigeri offre alla signorina Calì un magnifico mazzo di fiori.

Il comm. Frigeri, dopo aver preso ordini dal Re, sale sul palco di comando per dirigere le operazioni del varo con la cooperazione degli ingegneri Fumante, Pellecchia e Pugliese. La folla segue attentamente la manovra che viene eseguita con grande sollecitudine. Si tolgono subito i dodici puntelli di sostegno; si abbattono contemporaneamente le quattro taccate di poppa e di prua.

Il momento è veramente solenne. Tutti guardano al palco di comando. Il comm. Frigeri finalmente grida: *Taglia!* Otto operai recidono le trinche; la nave si muove maestosamente, fra intensa emozione, e alle 10.23, scende in mare, mentre la folla acclama entusiasticamente e grida: *Viva il Re! Viva l'Italia!* Le artiglierie fanno salve di saluto, le musiche suonano.

Malgrado il tempo minaccioso, durante il varo non ha piovuto.

S. M. consegnò al Sindaco di Castellammare quattromila lire pei poveri della città esprimendogli il suo compiacimento per la splendida riuscita del varo.

S. M. il Re si rallegrò col direttore delle costruzioni.

Dopo la benedizione della nave, il vescovo, monsignor De Jorio, si recò a salutare il Re, che si intrattenne cordialmente con lui.

Indi S. M., seguita dagli ufficiali superiori della marina e dell'esercito, attraversò il cantiere e si recò ad inaugurare i nuovi macchinari idraulici elettrici. Furono eseguite in sua presenza la piegatura e la perforazione di lamiere.

S. M. il Re si interessò vivamente al funzionamento delle macchine e domandò numerose spiegazioni ai direttori ing. Frigeri e Ferrati.

Gli operai accolsero il Re con grandi ovazioni e lo salutarono con nuove, frenetiche acclamazioni allorchè riattraversò il cantiere per rimbarcarsi sulla *Sicilia*.

S. M. riprese indi imbarco sulla R. nave *Sicilia* fra continue ed entusiastiche acclamazioni.

La città presenta sempre aspetto di festa. Enorme folla circola per le vie. Le accoglienze a cui il Re fu fatto segno, sono indimenticabili. S. M. ringraziava affabilmente con volto raggiante.

S. M. alle 13.20 partiva dalla stazione di Napoli per Roma.

***

La *Vittorio Emanuele III* è gemella della *Regina Elena*, varata a Spezia il 19 luglio 1903, come dello stesso tipo sono la *Napoli*, qui in costruzione e la *Roma* in costruzione a Spezia.

La *Vittorio Emanuele III* fu impostata il 20 settembre 1901, ed è stata costruita su disegni del colonnello del genio navale, cav. Vittorio Cuniberti, sul programma del vice ammiraglio Morin.

Essa corrisponde alle seguenti dimensioni:

Lunghezza fra le perpendicolari m. 132,60.

Larghezza massima m. 22,40.

Immersione media a poppa m. 8,117, a prua m. 7,410.

Lunghezza fuori tutto, m. 144,60.

L'armamento consiste in due cannoni da 305 mm., n. 12 cannoni da 203 mm, n. 12 cannoni di 76 mm. ed altri minori; quattro tubi per lancia siluri, dei quali due almeno subaquei.

La difesa sarà costituita da una cintura corazzata al galleggiamento della grossezza al centro di 250 mm. con traverse da 250 mm. e da un ridotto centrale in corridoio, rivestito di corazze da 200 mm. di grossezza.

L'apparato motore della *Vittorio Emanuele III* sarà costituito

da macchine a triplice espansione, capaci di sviluppare sugli stantuffi una potenza di 19,000 cavalli e da 28 caldaie a tubi d'acqua tipo Belleville, avendosi così uno sviluppo di forza di 22 miglia all'ora. Avrà un dislocamento di 12,600 tonnellate.

Al momento del varo, la *Vittorio Emanuele III* possedeva le seguenti totalità:

Peso totale della massa da vararsi 6400 tonnellate.
Lunghezza dell'invasatura m. 115.
Larghezza di ogni vaso m. 1,00.
Pressione per m. q. tonnellate 23.5.
Pressione massima all'inizio della rotazione m. 1300.
Pendenza della linea di varo 113.
Lunghezza dell'antiscalo m. 70.
Immersione media dopo il varo, tolta l'invasatura, m. 4,50.

Al momento presente la *Vittorio Emanuele III* costa sette milioni, e quando finita ed armata entrerà a far parte della forza navale nel 1906, costerà 28 milioni circa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, recatosi a Castellammare per il varo della nuova corazzata che si intitolerà dal suo Augusto nome, è giunto stamane alle 2,45 alla stazione Tuscolana, proseguendo direttamente per Napoli.

I danni delle intemperie. — L'altro ieri, a Recanati, in seguito a pioggie torrenziali, si avvallò la via San Vito e crollò una casa, seppellendo quattro persone, tre delle quali furono estratte ferite dalle macerie; la quarta, malgrado l'attivissimo e continuato lavoro, rimase sepolta fino a iersera.

Nel territorio del comune di Recanati una donna ed un suo figlio decenne furono trasportati dalla corrente. Essi sono stati ritrovati iermattina cadaveri entro un fosso.

A Recanati vi sono altre case che pericolano. Sono state prese misure per evitare nuove disgrazie.

*** Sempre a causa delle pioggie, il fiume Marecchia, su quel di Rimini, ha straripato cagionando danni alle campagne ed inondando la parte bassa della città.

Il Prefetto della provincia visitò le località danneggiate.

*** A Coccolia, in provincia di Ravenna, il canale di un molino ruppe l'argine destro del fiume Lamone, producendo l'allagamento delle campagne, che sono rimaste danneggiate.

*** L'altra notte è straripato il torrente Tenetra, inondando il paese di Cantiano, provincia di Pesaro-Urbino, senza però fare vittime, nè danneggiare gravemente i fabbricati. Le vie sono coperte di ghiaia alta circa un metro: i pianterreni sono allagati e molti negozi sono rimasti danneggiati.

Furono prontamente eretti argini e si potè così deviare il corso della piena, di modo che ora le vie sono libere dall'acqua.

Scontro di treni. — Iersera, a Treviso, alle 21, un treno viaggiatori, proveniente da Vicenza, entrando in quella stazione, si è scontrato con un treno merci fermo.

Quattro persone rimasero ferite non gravemente.

Marina militare. — Le RR. navi *Sesia* e *Umbria*, sono giunte rispettivamente a Varna e Buenos-Ayres.

Marina mercantile. — Proveniente da Genova, Napoli, Teneriffa e Rio Janeiro, è partito ieri da Santos, diretto a Montevideo ed a Buenos-Ayres, il piroscafo *Città di Milano*, della Società La Veloce.

Proveniente dal Plata, è partito pure da Santos, per Rio Janeiro, Barcellona e Genova, il piroscafo *Duca di Galliera*, della stessa Società.

È giunto a Montevideo il postale *Algerie* della Società generale trasporti di Marsiglia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 11. — *Camera dei deputati.* — Si decide di porre all'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo il progetto di legge che autorizza il Governo a concludere un accordo commerciale provvisorio con l'Italia.

PIETROBURGO, 11. — Il corrispondente da Mukden della *Birjevija Viedomosti* telegrafa che un combattimento fra le artiglierie ha avuto luogo il 9 corrente. I giapponesi avrebbero indietreggiato su tutta la linea.

Il *Novoje Vremia* ha da Ce-fu che la guarnigione di Port Arthur ha fatto, il 6 corrente, una sortita dalla parte della baia di Ta-kè ed ha ripreso parecchie alture che erano occupate dai giapponesi, riuscendo a conservarle.

BERLINO, 11. — La Banca dell' Impero ha elevato il tasso di sconto al 5 0[0 e l'interesse sulle anticipazioni al 6 0[0.

TOKIO, 11. — I russi in grande numero avrebbero attraversato il fiume Hun e sarebbero sul punto di attaccare vigorosamente le posizioni dei giapponesi.

Questi partono con grandi forze verso il nord. Si dice che attualmente sia impegnato un combattimento generale.

La cannoniera giapponese *Hei-yen* è affondata il 18 settembre nella baia del Piccione in seguito all'urto di una mina. Soltanto quattro uomini dell'equipaggio sono salvi.

VIENNA, 11. — L' Imperatore ha ricevuto in udienza privata l'ambasciatore austro-ungarico presso la Santa Sede, conte di Szecsen.

TZARKOJE-SELO, 11, — Lo Czar e la Czarina sono qui ritornati.

PIETROBURGO, 11. — Il generale Kuropatkine telegrafa che le avanguardie russe e giapponesi si trovano ormai ad un tiro di cannone le une dalle altre.

Un'ordinanza pubblicata oggi sul Bollettino delle leggi vieta la esportazione dei cavalli dalla Finlandia, per tutta la durata della guerra, eccettuati i cavalli destinati ai lavori agricoli.

NEW-YORK, 11. — Il presidente Roosevelt ha dato ordine al dipartimento di Stato di chiedere alla Russia spiegazioni dettagliate sul sequestro del corriere postale degli Stati Uniti a bordo del vapore inglese *Calchas*.

PIETROBURGO, 11. — Si segnalano due nuovi combattimenti. Gli avamposti giapponesi hanno retroceduto. I russi hanno avuto in ciascuno dei due scontri una quantità di feriti. I combattimenti si svolsero durante una tempesta accecante che rendeva difficile il tiro.

TOKIO, 11. — Il Principe Carlo di Hohenzollern è partito oggi pel teatro della guerra, salutato alla stazione da numerose notabilità giapponesi ed estere.

LONDRA, 12. — Il corrispondente del *Daily Express* da Pietroburgo telegrafa: Lo Czar ha ricevuto dal generale Kuropatkine un telegramma che reca i particolari sull'avanzata dell'esercito russo verso Liao-yang: ma il telegramma non sarà oggi pubblicato.

Lo stato maggiore ha ricevuti dispacci dai comandanti dei corpi d'esercito della Manciuria, i quali dicono che la situazione è soddisfacente.

Lo Czar apprendendo sabato scorso che l'esercito era pronto a prendere l'offensiva, inviò al generale Kuropatkine un telegramma d' incoraggiamento, insistendo sulla necessità d' infliggere una sconfitta al nemico ed ordinando di lottare fino a cha rimanga un uomo.

La Czarina ha telegrafato pure al generale Kuropatkine esprimendo la sua simpatia per l'esercito, che incoraggia alla lotta.

LONDRA, 12. — Un dispaccio da Pietroburgo. pubblicato da parecchi giornali, annunzia che un telegramma inviato allo Czar dal generale Stoessel dice che nelle sortite del 5 e 6 corrente, gli as-

sediati hanno respinto quattro volte i giapponesi ed hanno preso loro dieci cannoni Hochkiss.

TOKIO, 11. — Corre con persistenza la voce di uno scontro al sud di Mukden.

I russi, che hanno preso l'offensiva, hanno attraversato il fiume Hun ed hanno attaccato l'esercito comandato dal generale Kuroki. Essi s'impadronirono di una posizione che i giapponesi, considerevolmente rinforzati, rioccuparono.

La marcia in avanti dei russi sarebbe sospesa. Le perdite sarebbero considerevoli da ambo le parti.

Non si è però ricevuta alcuna conferma ufficiale di questa notizia.

PIETROBURGO, 12. — La flotta del Mar Baltico, composta di 42 navi, lasciò ieri Reval diretta a Libau.

S'ignora ciò che essa farà in seguito.

PARIGI, 12. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto emanato su proposta del ministro degli esteri, Delcassé, relativo alla promulgazione della Convenzione conclusa a Roma il 15 aprile 1904 tra l'Italia e la Francia per assicurare la protezione alle persone dei lavoratcri.

PIETROBURGO, 11. — L'*Agenzia Telegrafica Russa* conferma da fonte competente che l'ammiraglio Alexeieff giunse il 6 corrente a Mukden e conferì immediatamente col generale Kuropatkine.

Questi partì subito dopo per raggiungere le avanguardie e allora le truppe presero l'offensiva.

LONDRA, 11. — La *Morning Post* pubblicherà domattina una Nota annunziando che l'alto commissario per la Colonia del Capo, lord Milner, presenterà le dimissioni prima del Natale.

TOKIO, 11. — Nella catastrofe della cannoniera *Hey-yen* perirono circa trecento uomini.

Due sottufficiali e due marinai raggiunsero l'isola Chio-pai, ove furono raccolti; essi narrano che il 18 settembre la *Hey-yen* faceva la guardia al largo della baia del Piccione.

La sera, al crepuscolo, si scatenò una tempesta; la cannoniera si dirigeva verso la sua base, quando urtò in una mina. Questa esplose a tribordo e la nave cominciò ad affondare; le imbarcazioni messe in mare si capovolsero. L'equipaggio si gettò in acqua ed annegò.

La squadra giapponese esplorò i paraggi, ma non trovò alcun superstite di 289 uomini che si trovavano a bordo della cannoniera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
dell'11 ottobre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	755.60.
Umidità relativa a mezzodì	62.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	**massimo** 17°,5.
	minimo 10°,2
Pioggia in 24 ore	gocce.

11 ottobre 1904.

In Europa: pressione massima di 778 sulla Russia Centrale, minima di 757 sull'alto Tirreno e sull'alto Adriatico.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 4 mill. sull'alta Italia, salito altrove fino a 7 mill. in Calabria e Sicilia; temperatura aumentata; pioggie sparse, abbondanti nel Veneto e in Emilia; qua e là venti forti; mare agitato o grosso.

La depressione è tornata a nord, con un minimo di 757 sull'alto Tirreno e sull'alto Adriatico; massimo a 762 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti moderati o freschi settentrionali sull'alta Italia, meridionali altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie, specialmente sull' Italia superiore; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 ottobre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	19 0	13 1
Genova	piovoso	calmo	17 1	11 1
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	16 8	6 4
Torino	coperto	—	15 8	7 3
Alessandria	coperto	—	16 5	9 4
Novara	coperto	—	22 0	16 2
Domodossola	coperto	—	20 1	5 8
Pavia	piovoso	—	16 9	8 9
Milano	coperto	—	16 9	9 2
Sondrio	coperto	—	17 2	1 8
Bergamo	coperto	—	17 0	7 0
Brescia	piovoso	—	15 0	8 8
Cremona	piovoso	—	14 9	8 9
Mantova	piovoso	—	14 9	10 0
Verona	coperto	—	14 7	9 9
Belluno	piovoso	—	10 3	6 8
Udine	piovoso	—	13 1	9 7
Treviso	piovoso	—	13 2	10 4
Venezia	coperto	legg. mosso	12 8	9 7
Padova	piovoso	—	13 0	9 5
Rovigo	coperto	—	13 0	10 0
Piacenza	coperto	—	14 9	9 1
Parma	piovoso	—	11 5	9 1
Reggio Emilia	coperto	—	11 0	9 6
Modena	piovoso	—	11 6	8 1
Ferrara	piovoso	—	12 3	8 9
Bologna	piovoso	—	10 1	8 4
Ravenna	coperto	—	12 5	7 9
Forlì	coperto		12 0	7 8
Pesaro	$^3/_4$ coperto	grosso	15 1	10 1
Ancona	$^1/_2$ coperto	mosso	18 4	10 8
Urbino	$^3/_4$ coperto	—	9 0	6 7
Macerata	sereno	—	12 3	9 1
Ascoli Piceno	sereno	—	14 0	9 0
Perugia	coperto	—	11 6	6 0
Camerino	$^1/_4$ coperto	—	9 4	6 5
Lucca	piovoso	—	16 0	9 2
Pisa	piovoso	—	16 0	9 2
Livorno	coperto	calmo	15 0	9 5
Firenze	piovoso	—	12 5	9 8
Arezzo	—	—	—	—
Siena	coperto	—	11 8	6 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	$^1/_2$ coperto	—	16 3	10 2
Teramo	$^1/_2$ coperto	—	13 3	8 2
Chieti	$^1/_2$ coperto	—	14 6	2 4
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	11 3	6 3
Agnone	coperto	—	9 9	5 2
Foggia	coperto	—	16 5	11 0
Bari	$^3/_4$ coperto	calmo	17 8	11 6
Lecce	sereno	—	19 0	9 1
Caserta	piovoso	—	15 1	9 6
Napoli	coperto	agitato	13 9	11 0
Benevento	piovoso	—	14 0	9 0
Avellino	piovoso	—	12 9	7 0
Caggiano	$^3/_4$ coperto	—	10 2	6 9
Potenza	coperto	—	10 7	7 1
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	16 5	10 9
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	12 0	4 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	23 0	13 4
Trapani	$^3/_4$ coperto	mosso	19 6	14 3
Palermo	$^1/_2$ coperto	mosso	14 4	10 9
Porto Empedocle	$^1/_2$ coperto	mosso	21 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	20 0	8 8
Messina	sereno	calmo	18 0	11 4
Catania	sereno	legg. mosso	18 2	10 4
Siracusa	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	21 0	12 7
Cagliari	coperto	legg. mosso	18 6	9 0
Sassari	piovoso	—	15 6	9 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.